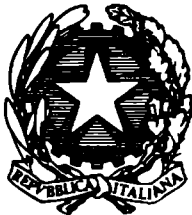


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 settembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 20.

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale
 nel Friuli-Venezia Giulia Pag. 3

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio
 1996, n. 48 concernente «Attivazione delle risorse necessarie
 alla costruzione, ristrutturazione, acquisizione e utilizzo di
 sale per ogni forma di spettacolo» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 7.

Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria
 di proprietà dell'Agenzia regionale per i Servizi di sviluppo
 agricolo Pag. 11

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 8.

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 rela-
 tiva a: «Disciplina generale ed organica in materia di trasporti
 pubblici locali» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 9.

Norme transitorie per la prima applicazione delle previsioni
 normative di cui al titolo I capo I, parte seconda, artt. 28, 29
 e 30 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 relativa a:
 «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigia-
 nato nella Regione Abruzzo» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e suc-
 cessive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione legge
 regionale 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai Consiglieri
 regionali) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 11.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per
 l'esercizio finanziario 1997 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1997, n. 12.

Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle Commis-
 sioni provinciali per l'artigianato Pag. 15

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1997, n. 13.

Interpretazione autentica degli artt. 3 e 5 della legge regio-
 nale 10 settembre 1993 n. 55, alla luce delle modifiche appor-
 tate al comma 1 dell'art. 3 ed al comma 2 dell'art. 5 della
 legge regionale 26 gennaio 1996, n. 10 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1997, n. 14.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
 7 novembre 1973, n. 41 e 6 aprile 1995, n. 41 Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1997, n. 19.

Ulteriori modificazioni di alcuni articoli delle leggi regionali
 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 23 marzo
 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle
 opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e suc-
 cessivi Pag. 16

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 22.

Sospensione temporanea del rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita Pag. 17

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 23.

Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane.
Pag. 18

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 44.

Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 45.

Autorizzazione di maggiore spesa per l'attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta) e sottoscrizione di quote del capitale sociale di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 46.

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 47.

Concessione di finanziamento al Comune di Aosta per la ristrutturazione dell'immobile destinato a dormitorio pubblico.
Pag. 26

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 34.

Modifica dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67: «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio da noleggio» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 35.

Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14: «Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna». Modifiche dell'art. 7 e disposizione finanziaria Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 36.

I.R.P.E.T. (Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana). 1^a variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1997, n. 25.

Interventi della Regione a seguito dell'incendio alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale dell'11 aprile 1997 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1997, n. 26.

Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1997, n. 20.

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di:

a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema coordinato ed integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio;

b) concorrere alla salvaguardia ambientale promuovendo il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento;

c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale fondato sulla piena vivibilità delle città;

d) favorire, in particolare, l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto secondo le finalità dell'intermodalità, rispetto ai quali il mezzo collettivo assume un ruolo determinante;

e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa, in conformità con la normativa comunitaria.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e della promozione del trasporto pubblico locale e con l'intento di garantire il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate del territorio, la Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene la riorganizzazione dell'offerta di trasporto assicurando finanziamenti fino al sessantacinque per cento del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, anche tenendo conto della dovuta solidarietà nella assegnazione delle risorse finanziarie a causa dei minori ricavi che si possono verificare nelle aree svantaggiate e dei maggiori introiti tariffari delle aree con maggior mobilità.

Art. 2.

Trasporto pubblico locale

1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi di linea svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e cose. Essi sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

2. Ogni servizio di linea di trasporto pubblico locale è costituito da un itinerario compreso tra due capolinea.

3. Non costituiscono linea autonoma i servizi che interessano un solo tratto dell'itinerario, quali:

- a) diramazione dell'itinerario principale;
- b) deviazioni anche provvisorie o saltuarie;

c) prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse o per un periodo di tempo limitati, a località normalmente non servite.

Art. 3.

Unità di gestione

1. Si intende per unità di gestione l'unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea.

2. L'unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione dei servizi di linea, perseguendo l'obiettivo del più alto grado di intermodalità.

Art. 4.

Servizi di linea urbani ed extraurbani

1. Sono servizi di linea provinciali urbani:

a) i servizi di linea caratterizzati da alta frequenza di corse, che si svolgono nell'ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;

b) i servizi di linea che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché i servizi di linea medesimi siano caratterizzati da alto indice di pendolarità e frequenza, da un limitato percorso complessivo, nonché dall'applicazione della tariffa urbana strutturata in due o più tratte.

2. Sono servizi di linea provinciali extraurbani tutti i servizi non compresi nel comma 1.

3. La classificazione di servizio di linea urbano o extraurbano è disposta dal Piano regionale di cui all'articolo 8.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 5.

Funzioni della Regione

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, in particolare:

a) adotta il Piano regionale per il trasporto pubblico locale;

b) provvede alla ripartizione tra le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 6;

c) stabilisce le tariffe di trasporto pubblico locale;

d) esercita la vigilanza sui servizi pubblici di linea provinciali.

Art. 6.

Delega alle Province

1. Sono delegate alle Province:

a) le funzioni relative alle concessioni di servizi di linea che si svolgono all'interno del territorio della Regione, ivi compresi quelli che si svolgono integralmente nell'ambito del territorio di un Comune e quelli il cui percorso interessi in misura non prevalente la Regione contermina;

b) le funzioni relative alla concessione di contributi per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

c) le funzioni di cui all'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

2. Le Amministrazioni provinciali promuovono annualmente una conferenza tra i Comuni di ogni unità di gestione favorendo la partecipazione degli utenti, al fine di valutare la qualità, la quantità e i costi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 7.

Competenze delle Province

1. Le Province provvedono:

- a) all'utilizzo delle somme assegnate annualmente dall'Amministrazione regionale;
- b) al rilascio delle concessioni previste per l'esercizio dei servizi di linea provinciali definiti nel Piano regionale del trasporto pubblico locale;
- c) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento delle unità di gestione;
- d) alla proposta delle tariffe di esercizio da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale;
- e) allo svolgimento delle competenze previste dal regolamento di cui all'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) al rilascio dei titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti;
- g) alla formulazione dei programmi pluriennali di investimento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;
- h) al rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni di competenza territoriale, fatte salve le competenze del Comune in materia edilizia;
- i) alla concessione ai Comuni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei contributi per l'acquisto di scuolabus;
- l) all'approvazione dei regolamenti comunali per il rilascio delle licenze per noleggio da rimessa con autobus;
- m) al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi non di linea con autobus;
- n) al rilascio alle aziende, assegnatarie di unità di gestione, della concessione di servizi di linea ricadenti nell'unità di gestione medesima e non previsti dal Piano regionale, attivati dai Comuni, a condizione che la spesa relativa sia a totale carico dei Comuni stessi;
- o) all'approvazione, per la parte di competenza, dei piani urbani del traffico di cui all'articolo 11;
- p) al controllo dei servizi di linea di competenza.

CAPO III

LA PIANIFICAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Sezione I

PIANO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 8.

Finalità e contenuti

1. Il Piano regionale per il trasporto pubblico locale, di seguito denominato Piano regionale, assicura un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone.

2. Il Piano regionale, in particolare:

- a) definisce la rete delle linee di trasporto pubblico locale nell'ambito di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la massima accessibilità delle persone ai luoghi di studio, di lavoro e di relazione nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto;
- b) stabilisce le singole unità di gestione, specificate nei servizi di linea che le compongono, nei programmi di esercizio, negli orari, nei percorsi, nella previsione della dotazione organica degli addetti e dei mezzi, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio finanziario dell'esercizio il cui costo sia coperto per almeno il trentacinque per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
- c) individua il costo di esercizio delle unità di gestione, tenendo conto delle tipologie tecniche di esercizio delle linee e delle caratteristiche del territorio in cui i servizi si svolgono, con particolare riferimento al costo medio del personale conducente di linea, nonché alle quote di ammortamento del materiale rotabile; il costo medio del personale conducente di linea è oggetto di concertazione

tra Regione, Province, aziende di trasporto pubblico locale e organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti;

- d) individua la Provincia competente in merito alle singole unità di gestione;
- e) stabilisce i criteri di economicità, di efficienza, di efficacia e di qualità, cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi;
- f) individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle linee e del territorio;
- g) determina le forme specifiche di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto;
- h) individua la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale;
- i) determina il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del Piano regionale;
- l) definisce i piani di mobilità delle persone handicappate in conformità alle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- m) definisce l'articolazione del servizio per le zone e le categorie disagiate e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- n) definisce le finalità e gli standard per la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, in relazione ai servizi di linea di trasporto pubblico locale;
- o) definisce gli standard di riferimento per i dispositivi per il risparmio di carburante dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

Art. 9.

Articolazioni

1. Il Piano regionale è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa ed esplicativa delle finalità e degli obiettivi specifici che si intendono perseguire; in particolare la relazione individua:
 - 1) le caratteristiche essenziali cui debbono corrispondere le linee;
 - 2) la definizione delle unità di gestione ed il relativo costo presunto;
 - 3) i principali elementi per la determinazione del fabbisogno finanziario annuale distintamente per spese di esercizio delle unità di gestione e di investimento;
- b) allegati grafici relativi ai servizi di linea di trasporto pubblico locale.

Art. 10.

Procedura per la formazione ed approvazione

1. La Regione stipula con ognuna delle Province, dopo che le medesime abbiano consultato i Comuni in cui si svolgono i servizi di linea urbani, un protocollo d'intesa al fine di definire i rapporti che intercorrono tra le esigenze di trasporto pubblico locale di rilevanza per il territorio provinciale e le necessità della programmazione complessiva dei servizi a livello regionale, tenuto conto del diritto alla mobilità delle persone e della razionalizzazione ed efficacia della spesa. I protocolli d'intesa costituiscono quadro di riferimento per la stesura del Piano regionale.

2. Il Piano regionale è predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale. Ai fini della individuazione delle unità di gestione e dei relativi costi da inserire nel Piano regionale, tenuto conto anche delle previsioni dei protocolli d'intesa di cui al comma 1, è istituito un gruppo di lavoro con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti. Il gruppo di lavoro è composto dall'Assessore regionale alla viabilità e trasporti in qualità di Presidente, dal Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale in qualità di Vicepresidente, da due funzionari regionali, dagli Assessori provinciali ai trasporti e da uno o due funzionari o esperti per ciascuna Provincia. Le Pro-

vince designano i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. Trascorso inutilmente tale termine si procede alla costituzione del gruppo di lavoro indipendentemente dalla designazione delle Province. In caso di disaccordo nel corso dei lavori del gruppo di lavoro decide il Presidente. La partecipazione al gruppo di lavoro non prevede alcun compenso.

3. La Regione, d'intesa con le Province, promuove la stipulazione, nelle more dell'approvazione del Piano regionale, di un protocollo di intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le attuali aziende concessionarie di servizio di linea per una migliore integrazione tra servizi pubblici locali di trasporto.

4. In sede di prima applicazione, i protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale e dalla rispettiva Giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, si prescinde dagli stessi e si procede alla stesura del Piano regionale. Quest'ultimo è approvato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti, previo parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 12. Sul progetto di piano è sentita la Commissione consiliare competente.

5. Il Piano regionale può essere modificato o integrato per sopravvenute ragioni di necessità o convenienza, a seguito della stipulazione di nuovi protocolli d'intesa, con le procedure indicate dall'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

Sezione II

PIANI PER IL TRAFFICO

Art. 11.

Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

1. I piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono redatti anche tenendo conto delle finalità e degli standard contenuti nel Piano regionale.

2. Per le città capoluogo di provincia i piani urbani del traffico di cui al comma 1 costituiscono piano comunale di settore ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 52/1991.

3. Nell'analisi e nella programmazione del traffico, i piani di cui al comma 1 devono integrarsi con i piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 28 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.

4. I piani per il traffico in vigore sono adeguati alle indicazioni del Piano regionale entro 6 mesi dalla sua approvazione.

5. Per gli aspetti inerenti alle finalità e agli standard di cui al comma 1, i piani urbani del traffico sono approvati dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

CAPO IV

COMITATO REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 12.

Istituzione e funzioni

1. È istituito presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, di seguito denominato Comitato regionale.

2. Esso svolge funzioni consultive per la formazione del Piano regionale e per le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed è consultato dall'Assessore alla viabilità e trasporti per questioni attinenti alla materia del trasporto pubblico locale.

Art. 13.

Composizione

1. Il Comitato regionale è composto da:

- a) l'Assessore alla viabilità e trasporti con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore regionale della viabilità e dei trasporti con funzioni di Vicepresidente;
- c) il Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale;
- d) i Presidenti, o loro delegati, delle Province;
- e) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni in cui si svolgono servizi di linea urbana;
- f) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie di trasporto pubblico locale;
- g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, fino ad un massimo di tre;
- h) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del capoluogo regionale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- i) un rappresentante dell'Ufficio trasporto locale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- l) un rappresentante delle associazioni dei disabili.

2. Possono partecipare alle riunioni del Comitato i Sindaci dei Comuni interessati.

3. Le funzioni di segretario o di segretario sostituto sono svolte da un dipendente del Servizio del trasporto pubblico locale di qualifica non inferiore a segretario.

Art. 14.

Funzionamento

1. Il Comitato regionale dura in carica cinque anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione dei delegati di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 13, nonché alla sostituzione dei componenti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) del medesimo comma 1 che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Comitato regionale.

2. Le riunioni del Comitato regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, approva il regolamento per il funzionamento del Comitato regionale.

4. Gli oneri per il funzionamento del Comitato regionale fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

CAPO V

SERVIZI DI LINEA IN REGIME DI CONCESSIONE

Art. 15.

Assegnazione delle concessioni

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono affidati in concessione per la durata di dieci anni. La concessione è regolata dal contratto di servizio riferito all'unità di gestione, a decorrere dal 1° luglio 1998.

2. La concessione è affidata a seguito di procedure concorsuali di gara pubblica, espletate dalla Provincia competente in base alle previsioni del Piano regionale ed in conformità alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, attuata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. La procedura di aggiudicazione avviene come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 158/1995.

3. Le gare di cui al comma 2 vengono svolte sulla base di un capitolato contenente in particolare i seguenti elementi:

a) il corrispettivo spettante per lo svolgimento dell'unità di gestione determinata dal Piano regionale e le modalità di raggruppamento del corrispettivo stesso;

b) l'assetto dei servizi, specificato nelle linee che compongono l'unità di gestione, i programmi di esercizio delle linee, gli orari e i percorsi;

c) le tariffe minime, comprese quelle relative a specifici servizi integrati, unitamente ai criteri di aggiornamento delle medesime;

d) la dotazione organica degli addetti per l'unità di gestione;

e) la dotazione dei mezzi di trasporto necessari per l'unità di gestione;

f) la possibilità del riassetto o modifica motivati dei servizi a parità di costo;

g) i criteri e i termini per la modifica e l'aggiornamento del contratto di servizio;

h) la possibilità di affidamento a terzi da parte del concessionario, previa autorizzazione della Provincia, di determinate linee o corse a carattere marginale preventivamente individuate, a condizione che l'affidamento a terzi si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto, senza ridurre la qualità del servizio reso all'utenza;

i) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempienza del contratto di servizio;

l) gli obblighi relativi al trasporto degli effetti postali;

m) l'obbligo di predisposizione della carta del servizio del trasporto pubblico locale, sulla base dello schema-tipo della carta del servizio approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti e l'obbligo della sua osservanza;

n) le garanzie finanziarie a tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi.

4. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/38/CEE, come recepiti dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 158/1995.

5. Il contratto di servizio, redatto in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, viene stipulato dalla Provincia con l'azienda aggiudicataria della concessione, contiene gli elementi del capitolato predisposto ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale e determina l'importo del corrispettivo annuo spettante all'azienda aggiudicataria.

6. Previo parere del Comitato regionale, le Province possono stipulare, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, atti aggiuntivi entro il limite economico del dieci per cento del corrispettivo determinato dal contratto di servizio, al fine di attivare nuovi servizi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico delle Province stesse. Ulteriori incrementi di servizi sono attivati previa modifica del Piano regionale.

7. La concessione è inscindibile dal contratto di servizio.

Art. 16.

Assegnazione dei fondi regionali

1. Alle aziende concessionarie sono erogati dalle Province i corrispettivi risultanti dai contratti di servizio stipulati.

2. L'erogazione dei corrispettivi annui per l'esercizio alle singole aziende viene effettuata direttamente dalle Province con le seguenti modalità:

a) in via preventiva, entro trenta giorni dal ricevimento dei fondi, mediante acconti fino al novanta per cento dell'ammontare del corrispettivo previsto dal contratto di servizio relativo ad ogni singola azienda;

b) con saldo a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo per la rimanente parte del corrispettivo medesimo sempre in conformità a quanto previsto dai contratti di servizio se effettivamente assolti.

3. Le eventuali perdite o disavanzi, non coperti dai corrispettivi di cui al comma 1 e dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico locale svolti, restano a carico delle singole aziende concessionarie di trasporto.

4. La Regione assegna annualmente alle Province i finanziamenti destinati alla copertura degli impegni assunti dalle Province con le aziende mediante i contratti di servizio. L'Amministrazione regionale trasferisce alle Province, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, i fondi necessari per la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, lettera a).

5. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e lire 135.000 milioni per l'anno 1999. La spesa è considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3977 (1.2.153.2.09.18) con la denominazione «Finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento complessivo di lire 202.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 135.000 milioni per l'anno 1999.

7. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 4, per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 67.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999, il cui stanziamento è elevato di lire 67.500 milioni per l'anno 1998.

8. Al predetto onere complessivo di lire 270.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 135.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 35 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti.

Art. 17.

Riassetto o modifica motivati dei servizi

1. I concessionari di servizi di linea possono concordare con la Provincia il riassetto o la modifica di servizi a parità di costo per esigenze d'interesse pubblico.

2. Le domande di variazione di cui al comma 1 sono discusse in pubbliche riunioni istruttorie indette dalla Provincia concedente alle quali sono invitati a partecipare la Regione, le altre Province ed i Comuni interessati, le aziende esercenti servizi di linea finitimi, nonché le associazioni di categoria del trasporto pubblico locale.

3. La Provincia concedente, tenuto conto delle eventuali opposizioni emerse nella riunione di cui al comma 2, provvede, a suo insindacabile giudizio, ad accogliere o meno le richieste di modifica ed informa il Comitato regionale delle variazioni avvenute integrando le stesse nel contratto di servizio.

Art. 18.

Obblighi del concessionario

1. L'azienda concessionaria è tenuta a dotarsi di un regolamento di vettura sulla base del regolamento-tipo adottato dalla Provincia concedente.

2. È tenuta altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richieste dalla Direzione regionale della viabilità e trasporti e dalle Province.

3. L'azienda concessionaria è tenuta a dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza.

4. La nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio è subordinata all'assenso della Provincia concedente, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i servizi di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

5. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

Art. 19.

Revoca e decadenza della concessione

1. La Provincia concedente ha facoltà di revocare la concessione con atto motivato in dipendenza di modifiche o revisione del Piano regionale che determinino una sostanziale riorganizzazione dei servizi. In tal caso è assicurato al concessionario cessato un equo indennizzo, l'onere del quale è a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione qualora:

- a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;
- b) non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia concedente in particolare in materia di sicurezza;
- c) non osservi gli obblighi contenuti nel contratto di servizio;
- d) si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256, nonché all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 22 bis del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356;
- e) si verifichi grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
- f) ceda o affidi a terzi il servizio senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

3. Il concessionario ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca o di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono immediatamente notificati al concessionario.

5. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 1998, al capitolo 1125 «Spese casuali» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 20.

A agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.

2. Hanno diritto alla libera circolazione:

- a) gli operatori in divisa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili urbani e ogni altro soggetto individuato da disposizioni statali che usi per esigenze di servizio i trasporti pubblici locali;
- b) i dipendenti regionali e provinciali in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio;
- c) i minori di età, che non superino il metro di altezza.

3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, gli utenti con reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF non superiore a quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione

della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta, appartenenti alle seguenti categorie protette e benemerite:

- a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
- b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
- c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
- d) i perseguitati politici italiani antifascisti e razziali, gli ex deportati nei campi nazisti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.

Art. 21.

Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza provvede a:

- a) attivare programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con i Provveditorati agli studi, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;
- b) attuare programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:
 - 1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa;
 - 2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;
- c) adottare un programma di pubblicità integrata che consenta, tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei trasporti.

2. Le Province e le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione dell'orario regionale.

3. I fondi necessari per gli acquisti di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3968 (1.1.142.2.09.18) con la denominazione «Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico» e con lo stanziamento complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

6. Al predetto onere complessivo di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8841 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Art. 22.

Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle aziende concessionarie

1. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 500.000 a lire 1.000.000 alle seguenti infrazioni:

- a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
- b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
- c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

2. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 alle seguenti infrazioni:

- a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
- b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
- c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
- d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
- e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
- f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.

3. Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.

4. Per l'acquisizione al bilancio regionale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, è istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 964 (3.5.0) con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia».

5. Le entrate di cui al comma 4 sono devolute alle Province in misura corrispondente ai versamenti effettuati.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è istituito, a decorrere dall'anno 1998, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese correnti 2 Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 3964 (1.1.153.2.10.18) con la denominazione «Devoluzione alle Province dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia».

CAPO VI

SERVIZI IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE

Art. 23.

Servizi di noleggio con conducente da rimessa con autobus per trasporto di persone

1. I Comuni, con apposito regolamento, disciplinano il servizio di noleggio con conducente da rimessa con autobus stabilendo in particolare il numero e la durata delle licenze comunali di esercizio, nonché le modalità per il rilascio ed il rinnovo delle stesse sulla base di criteri e direttive stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti.

2. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono redatti in conformità al regolamento-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla viabilità e trasporti e sono approvati dalla Provincia competente.

3. Le certificazioni previste dall'articolo 4, primo comma, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 19 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1996, n. 32, sono rilasciate dalle Province competenti per territorio.

Art. 24.

Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione

1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.

CAPO VII

INFRASTRUTTURE
E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 25

Concessioni per la costruzione e l'esercizio di autostazioni

1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di autostazioni ad uso dei servizi pubblici di linea è rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

2. L'atto di concessione determina la durata della medesima entro il termine massimo di 20 anni e il regolamento di gestione.

3. Le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento dell'autostazione sono a carico del concessionario della stessa.

4. I concessionari dei servizi di linea facenti capo all'autostazione concorrono alle spese di cui al comma 3 nella misura e secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione.

5. Il Comune interessato può rendere obbligatorio l'uso dell'autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.

Art. 26.

Programma pluriennale di investimento per il trasporto pubblico locale

1. In conformità con il Piano regionale le Province predispongono ed adottano il programma triennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

2. In conformità al programma di cui al comma 1 le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici e privati, per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di autostazioni, di pensiline, di stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

3. I contributi di cui al comma 2 aventi ad oggetto autostazioni sono subordinati alla concessione per l'esercizio delle medesime.

4. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a soggetti pubblici concessionari non proprietari di autostazione ed, altresì, in caso di subconcessione, a soggetti pubblici proprietari.

Art. 27.

Finanziamenti per infrastrutture

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda all'inizio di ogni esercizio secondo le priorità stabilite dalla Giunta regionale. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - è istituito, il capitolo 4018 (2.1.233.3.09.18) - con la denominazione «Finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.

5. Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 28.

Speciali contributi per l'acquisto di nuovi scuolabus

1. Allo scopo di facilitare ed estendere l'uso di scuolabus per il trasporto di studenti della scuola dell'obbligo, da parte dei Comuni, anche associati nelle forme previste dal capo VIII della legge 142/1990, le Province sono autorizzate a concedere, a decorrere dall'esercizio 1998, in misura non superiore al venti per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l'acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.

2. Nell'esercizio 1997 permane l'applicabilità dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, entro il limite delle attuali corrispondenti disponibilità di bilancio con priorità assoluta al ripristino di specifici contributi già assegnati con deliberazione della Giunta regionale ma non utilmente formalizzati.

Art. 29.

Finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti costanti quinquennali per la concessione ai Comuni, anche associati nella forme previste dal capo VIII della legge 142/1990, dei contributi annui costanti quinquennali di cui all'articolo 28 per l'acquisto di veicoli da adibire a scuolabus.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati a domanda, all'inizio di ogni esercizio. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate.

3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1998.

4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 1.5.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dall'anno 1998, il capitolo 4004 (2.1.233.5.09.18) con la denominazione «Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

6. Il limite di impegno di lire 100 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000, dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è ridotto a decorrere dall'anno 1997 di lire 50 milioni. Le annualità relative sono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000. Lo stanziamento del capitolo 4005 è conseguentemente ridotto di complessive lire 150 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999.

7. All'onere complessivo di lire 100 milioni di cui al comma 5, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte con la riduzione di spesa di cui al comma 6.

8. Le annualità autorizzate con il comma 3 per gli anni dal 2000 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. In relazione alla riduzione di spesa disposta dal comma 6 relativamente all'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni lo stanziamento del capitolo 8840 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dei bilanci precitati.

CAPO VIII

NORME SPECIALI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Vigilanza e controllo

1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti esercita la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze le Province svolgono periodici controlli sulla regolarità dell'esercizio dei servizi di linea.

3. I funzionari regionali ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio, rilasciata dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti.

4. Per i funzionari provinciali addetti ai controlli, la tessera di servizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

Art. 31.

Sanzioni amministrative per i passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 100.000.

2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico locale senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 75.000.

3. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono le aziende esercenti nell'ambito dei servizi dalle stesse esercitati, mediante propri agenti muniti di visibile riconoscimento.

4. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento, nelle mani dell'agente accertatore, della somma complessiva dovuta, verso il rilascio di apposita ricevuta.

6. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo.

7. In questo ultimo caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.

8. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi 6 e 7, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

9. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 sono devolute all'azienda che gestisce il servizio.

Art. 32.

Controllo delle gestioni

1. Le aziende di trasporto pubblico, assegnatarie delle concessioni ai sensi dell'articolo 15, devono dotarsi di un sistema informatico di controllo della gestione in collegamento con il sistema sito presso l'Amministrazione regionale e presso le Amministrazioni provinciali.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazioni del sistema software di cui al comma 1 ed in particolare del software applicativo anche con specifiche collaborazioni nel settore del trasporto pubblico locale.

3. Il software applicativo è reso disponibile a titolo gratuito dall'Amministrazione regionale alle aziende di trasporto pubblico locale ed alle Amministrazioni provinciali.

4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 - alla Rubrica n. 20 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - è istituito, a decorrere dal 1998, il capitolo 3600 (2.1.143.2.09.18) con la denominazione «Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di controllo della gestione del trasporto pubblico locale» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.

6. Al predetto onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

Art. 33.

Interventi sostitutivi

1. L'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, su proposta del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, dispone interventi sostitutivi nei confronti delle Province in caso di violazione da parte di queste ultime del Piano regionale e in caso di persistente mancato svolgimento delle funzioni delegate.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Direttore regionale della viabilità e dei trasporti previa diffida alle Province inadempienti.

Art. 34.

Norme transitorie

1. In caso di subentro nelle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari subentranti sono tenuti a rilevare il personale necessario ed il materiale rotabile, a prezzi di mercato, necessario all'esercizio.

2. Nella stima del materiale rotabile oggetto di rilevamento deve essere tenuto conto di eventuali contributi corrisposti dalla Amministrazione regionale al concessionario cedente.

3. In caso di mancato accordo sulla stima del materiale rotabile di cui al comma 2, è chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dalla Direzione regionale della viabilità e trasporti, uno dal concessionario cedente ed uno dal concessionario subentrante.

4. Le concessioni regionali e provinciali in scadenza al 31 dicembre 1997 sono prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'articolo 15.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 35.

Modifica di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma».

2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20».

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 41/1986, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 66 e, fino al 31 dicembre 1997, dell'articolo 65.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, 16, comma 7, e 34, comma 4, le disposizioni della legge regionale 41/1986 che disciplinano i rapporti concessori e contributivi di esercizio tra le Amministrazioni regionali e provinciali e le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale continuano a trovare applicazione fino al 30 giugno 1998.

3. È abrogato l'articolo 11 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 maggio 1997

CRUDER

97R0419

REGIONE ABRUZZO**LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 6.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1996, n. 48 concernente «Attivazione delle risorse necessarie alla costruzione, ristrutturazione, acquisizione e utilizzo di sale per ogni forma di spettacolo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Comitato di esperti*

1. Il Comitato di esperti previsto dall'art. 4 della legge regionale 48/1996 è istituito presso la Giunta regionale, Settore Promozione Culturale che è la struttura regionale competente per la materia.

2. Il Comitato è composto:

1) dal componente della Giunta regionale preposto al Settore Promozione Culturale o suo delegato, scelto tra i Dirigenti del Settore, che lo presiede;

2) da un Dirigente del Settore Promozione Culturale;

3) da un Dirigente del Settore Turismo;

4) da un Dirigente del Settore Lavori pubblici e politica della casa;

5) da tre esperti esterni scelti tra coloro che siano in possesso di adeguata qualificazione e/o esperienza documentata da titoli, in materia di beni architettonici, storici, artistici, designati dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura, e al rinnovo si procede con le stesse modalità.

4. Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno quattro componenti.

5. Ai componenti competono, per ogni giornata di seduta, le indennità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1988 n. 15. Ovve ne ricorrano le condizioni spettano altresì, per il raggiungimento della sede della riunione, le indennità e i rimborsi nella misura e con le modalità previste per le trasferte di servizio dei dipendenti della Regione Abruzzo di livello apicale. Funge da segretario un dipendente del Settore Promozione Culturale di qualifica non inferiore alla settima.

Art. 2.*Nomina del Comitato*

1. All'art. 4 della legge regionale 48/1996 le parole «entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge», sono sostituite con «entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del regolamento previsto dall'art. 3 della legge di modifiche e integrazioni».

Art. 3.*Realizzazione delle strutture*

1. L'art. 5 della legge regionale 48/1996 è così modificato:

«Le strutture sono realizzate a cura dei Comuni proponenti che provvederanno alla loro gestione, nelle forme che riterranno più idonee».

Art. 4.*Regolamento*

1. La Giunta regionale, sentiti i pareri del Settore Promozione Culturale e del Settore Turismo, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a presentare, per l'approvazione, un regolamento che disciplini le procedure e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 48/1996.

Art. 5.*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a l'Aquila, addì 27 gennaio 1997

FALCONIO

97R0511

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 7.

Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i Servizi di sviluppo agricolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Prezzo di alienazione*

1. Al fine della determinazione del prezzo di alienazione di cui all'art. 1 punto 8 della legge n. 560/1993, per gli alloggi provenienti dalla riforma fondiaria che siano ubicati in zone disagiate dell'ex alveo del Fucino e fuori dei centri urbani, si stabilisce che la rendita catastale, presa a riferimento, è ridotta del 30%.

Art. 2.

Migliorie

1. In sede di stipula dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi di cui all'art. 1 punto c) della legge n. 560/1993 l'ARSSA detrarrà dal prezzo di cessione il valore delle migliorie essenziali per la fruibilità dell'alloggio apportate dal concessionario che saranno conteggiate in base alla stima effettuata dai tecnici dell'Agenzia.

Art. 3.

Diritti acquisiti

1. È fatto salvo il diritto maturato dagli originari detentori assegnatari fucensi all'acquisto di tali alloggi ai sensi della legge n. 230/50, così come previsto dall'art. 1 punto 27 della legge n. 560/1993, purché la data di immissione in possesso sia antecedente al 30 aprile 1976.

2. In questo caso il prezzo originariamente stabilito per la cessione, sarà rivalutato secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno 1960 fino alla stipula dell'atto di cessione.

3. Hanno diritto all'acquisto in mancanza degli originari detentori o in luogo di essi, anche gli eredi o i loro familiari conviventi, purché abbiano adibito l'alloggio a propria abitazione ed abbiano la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.

4. Il pagamento potrà avvenire in forma rateale fino ad un massimo di quindici annualità con trascrizione di riservato dominio a favore dell'ARSSA oppure in un'unica soluzione.

5. Sono legittimati all'acquisto anche i detentori che, in difetto dei requisiti previsti, possiedono gli alloggi di cui trattasi all'art. 1 punto C della legge n. 560/1993 da almeno dieci anni.

Art. 4.

Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo provenienti dalla Riforma fondiaria.

2. Il concessionario ha diritto di prelazione che, se non esercitato, dà diritto all'ARSSA di procedere alla vendita mediante asta pubblica.

3. L'alienazione a favore del concessionario è effettuata al prezzo di mercato conteggiato dall'Ufficio tecnico dell'Agenzia con possibilità di detrazione delle migliorie essenziali.

4. Il pagamento può avvenire in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione, oppure con dilazione entro un termine non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria.

Art. 5.

Vincolo decennale

1. Le unità immobiliari acquistate ai sensi della presente legge non possono essere alienate per un periodo di dieci anni dalla data del contratto di acquisto e comunque fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 gennaio 1997

FALCONIO

97R0512

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 8.

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 relativa a: «Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 43 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 è sostituito dal seguente:

«(Servizi da noleggio e da piazza)»

Le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza, nonché numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai predetti servizi, rese esecutive dai competenti organi di controllo, devono essere approvate con ordinanza del Dirigente del Servizio Compiti Istituzionali del Settore regionale Trasporti ed in conformità con i Piani di Bacino di cui all'art. 10 della presente legge.

Fino all'approvazione dei Piani di bacino si provvede con ordinanza dirigenziale, come al precedente comma ed in conformità con lo Schema Tipo per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, approvato dal Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 gennaio 1997

FALCONIO

97R0513

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 9.

Norme transitorie per la prima applicazione delle previsioni normative di cui al titolo I capo I, parte seconda, artt. 28, 29 e 30 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 relativa a: «Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il solo esercizio finanziario 1997 ed in sede di prima applicazione della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, i contributi di cui al Titolo I, capo I della parte seconda della stessa legge regionale n. 60/1996 sono riferiti alle assunzioni che saranno effettuate nel periodo ricadente nel secondo semestre dell'anno 1997 ed hanno durata limitata ad un semestre.

Le Amministrazioni provinciali dovranno verificare la condizione di cui all'art. 28 lett. a) della predetta legge regionale con riferimento alla media mensile del numero dei lavoratori in servizio presso l'impresa o consorzio di imprese artigiane costituito, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, nel corso dei dodici mesi antecedenti il mese di luglio 1977.

Art. 2.

I termini previsti nel titolo I parte seconda della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 vengono spostati come segue:

il termine di cui al 4° comma dell'art. 29 viene fissato entro la prima metà del mese di marzo 1997;

il termine di cui al 1° comma dell'art. 30 viene fissato al 30 aprile 1997;

il termine di cui al 3° comma dell'art. 30 viene fissato al 15 giugno 1997.

Art. 3.

Le domande che le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane presentano alle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 60/1996, nel termine come fissato dal precedente art. 2, riportano nella lett. b) il numero dei giovani lavoratori che l'impresa intende assumere nel corso del secondo semestre dell'anno 1997.

Conseguentemente la dichiarazione del competente Ufficio del lavoro di cui al punto 1, quarto comma, dell'art. 30 della legge regionale n. 60/1996 deve comprovare il numero e le generalità dei lavoratori in servizio presso l'impresa o consorzio interessato nel corso dei dodici mesi antecedenti il mese di luglio 1997 e di quelli ancora in servizio, nonché il numero e le generalità dei giovani lavoratori assunti successivamente a tale periodo e tuttora in servizio.

Art. 4.

L'applicazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in bilancio ai sensi della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 gennaio 1997

FALCONIO

97R0514

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogazione legge regionale 18 luglio 1996, n. 54 (Compensi ai Consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 10 gennaio 1997, per le attività connesse all'espletamento del mandato, al Consigliere regionale è corrisposto un rimborso spese mensile quantizzabile nella misura di 12 sedute mensili, valutate ciascuna in L. 200.000.

2. Tale importo viene incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinato nell'anno precedente secondo le rilevazioni Istat.

3. Spetta, altresì, un rimborso spese di viaggio di 1.500 chilometri, calcolato moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super, rilevabile il 1° giorno di ciascun mese.

4. Per partecipazione alle riunioni degli Organismi, indicati al successivo 9° comma, e per l'espletamento delle funzioni di studio e ricerca, al Consigliere regionale viene corrisposto un rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza sulla base del doppio della distanza tra il Comune di residenza e/o domicilio e le sedi istituzionali della Regione.

5. Qualora nella stessa giornata coincidano più riunioni, il rimborso chilometrico spetta una sola volta.

6. Il rimborso chilometrico, di cui 4° comma, non spetta ai Consiglieri che usufruiscono di autovetture di servizio.

7. Sulla indennità di carica è applicata una penale di L.200.000 per ogni giornata di assenza, nel corso del mese, alle sedute degli Organismi istituzionali della Regione.

8. La penale viene operata per un massimo di 12 assenze decurtate delle giornate di presenza registrate nello stesso mese.

9. Si intendono Organismi istituzionali: il Consiglio, la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni Consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, la Conferenza dei Capigruppo la Giunta per il Regolamento, la Giunta per le Elezioni.

10. Non si fa luogo alla decurtazione per le assenze documentate derivanti da:

a) motivi di salute;

b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi istituzionali;

c) partecipazione, debitamente autorizzata, a Convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato;

d) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze.

11. I rimborsi innanzi indicati sono disciplinati ai fini fiscali dall'art. 1/bis della legge 8 agosto 1995, n. 349.

Art. 2.

1. Sono abrogati:

gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 18 luglio 1996, n. 54.

2. L'art. 3 della legge regionale 15 settembre 1981, n. 44 è sostituito dal seguente:

«Ai Consiglieri regionali che, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, partecipano a Convegni, riunioni, manifestazioni o incontri, indetti da Enti pubblici, Enti Locali ed Organizzazioni culturali e sociali, nell'interno della Regione, usando il proprio mezzo di trasporto, spetta il rimborso ragguagliato ad un quinto del costo di benzina super per chilometro percorso».

Art. 3.

1. L'onere derivante dalla presente legge grava sul capitolo 11101 del bilancio di previsione della Regione, che presenta sufficiente disponibilità, e allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 gennaio 1997

FALCONIO

97R0515

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1997, n. 11.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 1997, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1997 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale.

L'autorizzazione è estesa, per identico periodo, al bilancio dell'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) e ai bilanci delle aziende per il diritto allo Studio Universitario di L'Aquila, Chieti e Teramo, ai sensi degli artt. 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilancio allegato a quello regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 gennaio 1997

FALCONIO

97R0516

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1997, n. 12.**Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 25 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato scadute e, in deroga a quanto previsto dal Titolo IV, Capo 1, Sez. 1^a della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60, nomina i componenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge medesima.

La nomina dei componenti di cui al comma primo è disposta sulla base di designazioni delle Associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna Provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro. La ripartizione della rappresentanza è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali di categoria.

Le designazioni di cui al precedente comma secondo devono pervenire al Servizio artigianato della Regione entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente i successivi quindici giorni da tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato. Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione della Commissione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite in via straordinaria in applicazione della presente legge, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto dal Titolo IV, Capo 1, Sez. 1^a, art. 19 della legge regionale n. 60/1996 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 gennaio 1997

FALCONIO

97R0517

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1997, n. 13.**Interpretazione autentica degli artt. 3 e 5 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, alla luce delle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 3 ed al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 10.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 25 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 - comma 1 - della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, modificato puntualmente dall'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1996 n. 10, è autenticamente interpretato nel senso che l'erogazione dei contributi ivi specificati non è subordinata alla circostanza che i destinatari dei benefici intraprendano attività autonoma.

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55 è abrogato.

3. L'art. 5 - comma 2 - della legge regionale 10 settembre 1993 n. 55, modificato puntualmente dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1996 n. 10, è autenticamente interpretato nel senso che il contributo di cui all'art. 3 comma 1 è computato sulla base della media delle retribuzioni tabellari risultanti dal C.C.N.L. della categoria in vigore alla data del 24 febbraio 1996, ponderata sulla base della consistenza numerica degli Operatori presenti nei vari livelli retributivi, accertata con riferimento al personale in servizio alla stessa data.

Art. 2.

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 5 febbraio 1997

FALCONIO

97R0518

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1997, n. 14.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 novembre 1973, n. 41 e 6 aprile 1995, n. 41.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 del 25 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 69, è sostituito con il seguente: «Il contratto di assicurazione è cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:

- L. 500.000.000 in caso di morte;
- L. 500.000.000 in caso di invalidità permanente;
- L. 200.000 per ogni giorno di invalidità temporanea».

Art. 2.

La relativa convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con un Istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalla legge regionale 1° marzo 1974, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'art. 28 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è abrogato.

Art. 4.

È abrogato l'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1996 n. 8;

All'art. 2 punto 1 della legge regionale n. 41/1995 è inserito, dopo le parole «assegno vitalizio di reversibilità e di inabilità», la seguente disposizione: «nonché nei confronti dei Consiglieri il cui mandato abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1996».

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti di ex Consiglieri deceduti a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 8/1996.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.

Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a l'Aquila, addì 5 febbraio 1997

FALCONIO

97R0519

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 13 maggio 1997, n. 19.**

Ulteriori modificazioni di alcuni articoli delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34, 31 maggio 1982, n. 26 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 21 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 le parole «trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore» sono sostituite con «decorso il termine all'uopo stabilito dalla Giunta regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, le parole «provvedimento legislativo la Regione» sono sostituite con «atto la Giunta regionale».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1982 n. 26, le parole «il 31 luglio 1983» sono sostituite con «il termine stabilito dalla Giunta regionale».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, le parole «fino al 31 dicembre 1996» sono sostituite con «entro e non oltre il termine stabilito dalla Giunta regionale».

Art. 4.

1. L'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, dall'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e dall'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1987, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. Il Comune con propria delibera, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, individua gli aventi diritto. Con lo stesso atto concede il contributo nei limiti di cui al comma 7 e fissa il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori è fissato entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo o dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia se successiva e il termine per l'ultimazione è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita per l'inizio dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche per gli aventi diritto che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze a causa della decorrenza del termine di inizio lavori per ritardi nell'acquisizione dei prescritti atti amministrativi abilitativi, dovuti a comprovati motivi a loro non imputabili.

4. I termini di inizio o ultimazione dei lavori possono essere prorogati per giustificati motivi, a richiesta dell'interessato, fino a sei mesi.

5. L'inizio dei lavori da parte degli aventi diritto deve essere effettuato nel possesso, a seconda dei casi, della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, o delle autorizzazioni di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e di ogni altra autorizzazione prevista dalla vigente legislazione, nonché della certificazione di avvenuto deposito ai sensi della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25. Dell'inizio dei lavori è data tempestiva comunicazione scritta al Comune interessato con l'indicazione degli estremi dei predetti atti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le concessioni di contributi rilasciate precedentemente alla data del 31 dicembre 1984.

6. Il sindaco del Comune competente per territorio, al fine di acquisire le autorizzazioni di cui al comma 3 nei termini fissati dal presente articolo, convoca le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Qualora in relazione alle priorità di cui agli artt. 10 e 11 gli interventi riguardino solo una parte degli immobili di proprietà dell'avente diritto, il provvedimento di concessione individua la quota parte di contributo da erogare ai sensi dell'art. 14, tenuto conto della spesa ammissibile relativa all'immobile sul quale i lavori dovranno essere iniziati. La fissazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è stabilita limitatamente agli interventi per i quali è prevista l'erogazione del contributo.

8. La quota di contributo, relativa agli interventi concernenti gli altri immobili di proprietà dell'avente diritto, è concessa con successivo provvedimento del Comune nei limiti e tenuto conto dei fondi eventualmente ancora disponibili e sempre in base alle priorità di cui agli artt. 10 e 11.

9. Nel caso di istruttoria congiunta ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, il Comune con l'atto di cui al comma 1, provvede altresì a concedere i contributi previsti dalle disposizioni concernenti gli eventi sismici precedenti a quello del 19 settembre 1979 e successivi, imputando distintamente la spesa ai fondi già assegnati ai singoli stanziamenti.

10. Le graduatorie formate dai Comuni interessati per la concessione dei contributi di cui alle leggi 16 marzo 1972, n. 88, 17 maggio 1973, n. 205 e 26 aprile 1976, n. 176, restano valide unicamente per gli aventi diritto che non abbiano prodotto domanda di aggravamento dei danni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

11. Le provvidenze in ogni caso sono concesse nei limiti dei fondi assegnati al Comune e disponibili.

12. L'atto di concessione delle provvidenze, divenuto esecutivo, è comunicato in via amministrativa agli interessati e vale quale autorizzazione all'inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal precedente secondo comma.

13. Con l'atto di concessione del contributo il Comune procede altresì all'aggiornamento della spesa ritenuta ammissibile sulla base dei prezzi unitari risultanti dal prezzario regionale vigente alla data di deliberazione dell'atto. Nel caso di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge e dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, l'aggiornamento è effettuato con riguardo alla data di autorizzazione all'inizio dei lavori».

Art. 5.

1. In fase di prima applicazione, il termine previsto all'art. 1, comma 1, è fissato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 13 maggio 1997

BRACALENTE

97R0450

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 22.

Sospensione temporanea del rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale previste dall'art. 30 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997, è sospeso l'iter amministrativo delle domande pervenute e/o che verranno alla Regione Basilicata volte ad ottenere il rilascio dei nulla-osta regionali per l'apertura di grandi strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 maggio 1997

DINARDO

97R0453

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 23.**Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27
del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.*****Finalità e ambito di applicazione***

1. La Regione riconosce il territorio montano come risorsa di preminente interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato e sostenibile, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. La presente legge è diretta ad integrare e rafforzare le funzioni di autogoverno responsabile del territorio montano, secondo il disegno di cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 17 e attraverso l'attivazione di appropriati strumenti di programmazione degli interventi destinati alle aree montane.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane come ridelimitate dalla legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9.

4. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono inoltre attuati nei territori dei comuni classificati interamente montani, pur non ricadenti in Comunità montane, mediante convenzioni ed accordi di programma, ove non diversamente specificato, fra i comuni interessati e le Comunità montane limitrofe.

Art. 2.***Programmazione ed attuazione degli interventi speciali per la montagna***

1. Il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane costituisce lo strumento di programmazione degli interventi speciali per la montagna.

2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane provvedono ad adeguare i propri piani di sviluppo socio-economico conformemente ai programmi pluriennali della provincia e, in mancanza, agli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento alle azioni di:

- a) tutela ambientale;
- b) conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale;
- c) promozione delle attività produttive;
- d) rianimazione demografica e sociale;
- e) gestione associata dei servizi pubblici locali.

3. I piani annuali operativi costituiscono gli strumenti di attuazione degli interventi speciali per la montagna e ne individuano il fabbisogno finanziario.

4. I piani annuali operativi sono approvati dalle province secondo le procedure e i tempi previsti per l'approvazione del piano di sviluppo socio-economico.

5. Le Comunità montane possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato per le attività di vigilanza e controllo e per gli interventi disciplinati dalla presente legge.

Art. 3.***Carta della destinazione d'uso del territorio***

1. Le Comunità montane, insieme al piano di sviluppo socio-economico, provvedono a formare la carta di destinazione d'uso del proprio territorio, individuandone gli indirizzi fondamentali di organizzazione, con il supporto ed il coordinamento della Regione.

2. La carta di destinazione d'uso del territorio è elaborata in scala 1:10.000, e definisce le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare valenza ambientale e paesistica; individua inoltre le linee di sviluppo residenziale, produttivo, turistico dei servizi e delle infrastrutture.

3. La carta di destinazione d'uso del territorio concorre con il piano di sviluppo socio-economico alla formazione del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. La carta di cui al presente articolo può estendersi, per uniformità di programmazione, ai territori montani non ricadenti nelle Comunità montane, previo accordo di programma con i comuni interessati.

5. I comuni, nella redazione dei loro strumenti urbanistici, terranno conto delle indicazioni contenute nella carta di destinazione d'uso di cui al presente articolo.

Art. 4.***Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali***

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Le Comunità montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

TITOLO II**INTERVENTI SPECIALI****Art. 5.*****Azioni di tutela e valorizzazione ambientale***

1. Le Comunità montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio-economico e possono comprendere anche i territori montani limitrofi, non ricadenti nella Comunità montana, che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

3. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti:

- a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
- b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale;
- c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate;
- d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonché alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
- e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonché alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
- f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonché delle aree verdi da destinare ad uso pubblico.

4. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attività di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprietà agro-silvo-pastorali, le Comunità montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:

- a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
- b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
- c) consorzi di miglioramento fondiario;
- d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento.

5. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.

Art. 6.

Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale

1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con gli altri enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:

- a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata;
- d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.

2. Le Comunità montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attività:

- a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento;
- b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversità atmosferiche;
- c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate;
- d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.

3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.

4. Le Comunità montane, su delega dei comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprietà silvo-pastorali degli stessi.

5. Le Comunità montane possono affidare il compimento delle attività di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'art. 17 della legge n. 97/1994, secondo le modalità ed i limiti ivi contemplati, con priorità alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei comuni montani.

Art. 7.

Azioni di rianimazione demografica e sociale

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani.

2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur già residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge n. 97/1994 nei comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale,

sentite le Comunità montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico.

4. Le Comunità montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilità rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorché non ricadenti nella Comunità montana, previa convenzione con i comuni interessati.

5. L'entità dei contributi del presente articolo può essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Art. 8.

Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

- a) coltivatori diretti di età compresa tra diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;
- c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di età compresa tra i diciotti e i quarant'anni residenti in comuni montani.

2. Le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.

Art. 9.

Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera

1. I prodotti tipici dei territori montani ai quali è stata riconosciuta la «denominazione di origine» o «indicazione geografica» ai sensi del Reg. CEE 2081/92, sono segnalati al competente Ministero delle risorse agricole, sentite le Comunità montane interessate, ai fini dell'iscrizione all'albo dei prodotti di montagna e dell'attribuzione della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna italiana».

2. La Giunta regionale stabilisce entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli interventi e le risorse finanziarie finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti agro-alimentari autorizzati alla suddetta menzione nonché degli altri prodotti alimentari e non che siano tipici della montagna lucana.

3. Al fine di favorire nelle aree montane la ristrutturazione del settore della produzione lattiera e di consentire alle aziende ivi operanti la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce prioritariamente le aree di montagna fra le zone omogenee per la acquisizione delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Art. 10.

Artigianato e mestieri tradizionali

1. Le Comunità montane promuovono e sostengono lo sviluppo delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione tipica della montagna lucana e definiscono, sulla base delle direttive regionali e nell'ambito della propria programma-

zione, le azioni da realizzare, individuano i soggetti pubblici e privati interessati, gestiscono i finanziamenti messi a disposizione per attuare gli interventi.

2. La Giunta regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali di cui al presente articolo e individua in questo contesto le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Turismo rurale in ambiente montano

1. Le Comunità montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzandole allo sviluppo del turismo rurale, nonché al mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate.

2. A tal fine la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, definisce le modalità di sviluppo del turismo rurale nella montagna lucana, articolato per specifiche aree geografiche.

3. Le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, promuovono idonei progetti di sostegno al turismo rurale, nell'ambito dei quali possono concedere incentivi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare significato storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.

Art. 12.

Trasporti e viabilità locale

1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane su delega dei comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea già istituiti. L'organizzazione del servizio è definita con apposito regolamento approvato dal consiglio della Comunità montana a norma dell'art. 23 della legge n. 97/1994.

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.

3. Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunità montane.

4. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

5. Le Comunità montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

6. Le Comunità montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilità locale.

Art. 13.

Servizio scolastico e promozione culturale

1. I comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione e assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centri polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14.

Gestione associata dei servizi pubblici locali

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associativo di funzioni e servizi comunali, le Comunità montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:

a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni per i compiti di assistenza ai territori montani;

b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso;

c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico;

d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;

e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei comuni montani;

f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane.

2. I comuni possono delegare le Comunità montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.

Art. 15.

Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna

1. Nell'ambito della conferenza permanente delle autonomie, di cui alla legge regionale n. 17/1996, viene istituito un comitato di coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione dei programmi della presente legge.

2. Presso ciascuna Comunità montana è istituito ed attivato uno sportello per la montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge.

3. Al fine di ovviare alle difficoltà di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo sportello per la montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97/1994, favorisce altresì l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le province, comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.

5. La Giunta regionale emana, inoltre, direttive per un equilibrato e funzionale decentramento dei servizi nei comuni montani ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/1994 e conformemente agli orientamenti del CIPE in materia.

Art. 16.

Classificazione dei terreni montani. Individuazione fasce altimetriche. Norma di rinvio

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la delegazione dell'UNCCEM, individua nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità montana fasce altimetriche secondo i parametri oggettivi di cui all'art. 28, comma 4, della legge n. 142/1990, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi, di competenza della Regione e delle Comunità montane.

2. Nei medesimi termini di cui al primo comma ed in coerenza con la individuazione delle fasce altimetriche, la Regione provvede alla eventuale revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane perseguendo obiettivi di ampia integrazione delle aree montane.

Art. 17.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il fondo regionale per la montagna, la cui disponibilità finanziaria è assicurata da:

a) la quota di competenza regionale del «Fondo nazionale per la montagna», di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;

b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle relative infrazioni in materia di pesca e raccolta dei prodotti del sottobosco;

c) risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione europea.

2. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 sono iscritti i seguenti capitoli con le sottoindicate dotazioni:

a) cap. 7305 fondo regionale per la montagna risorse regionali L. 1.500.000.000;

b) cap. 7315 fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate L. 6.368.000.000. Alle finalità del fondo regionale per la montagna potranno concorrere eventuali specifiche assegnazioni comunitarie. Le leggi di bilancio successive al 1997 stabiliranno le risorse occorrenti all'assegnazione di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale assegna alle Comunità montane le quote del fondo regionale per la montagna secondo i seguenti criteri:

a) per il 30% in misura fissa per ciascuna Comunità montana;

b) per il 20% in misura proporzionale alla popolazione residente nei comuni montani;

c) per il restante 50% in misura proporzionale alla estensione del territorio montano delle diverse Comunità montane.

4. La Giunta regionale attribuisce, altresì, al comune di Potenza le risorse ad esso spettanti in virtù delle previsioni delle precedenti lettere b) e c).

5. Con il medesimo provvedimento di riparto, la Giunta regionale, sentita l'UNCEN, determina la quota parte da destinare a spese di funzionamento, nei limiti previsti dall'art. 35 della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9.

6. La Giunta regionale aggiorna con cadenza biennale i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. In sede di prima applicazione della presente legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 18.

Direttiva d'attuazione

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita l'U.N.C.E.M. di Basilicata e la competente commissione consiliare, emana un'apposita direttiva di attuazione.

2. La direttiva di attuazione deve contenere:

a) indicazioni per la quantificazione del fondo regionale per la montagna per l'anno in corso;

b) piano di riparto su base provinciale delle risorse rivenienti dal fondo regionale per la montagna;

c) indirizzi alle Comunità montane per l'aggiornamento/ adeguamento dei piani quadriennali di sviluppo socio-economico e per la redazione dei relativi programmi annuali operativi, in vista della realizzazione degli interventi della presente legge;

d) indicazioni alle province per il finanziamento dei programmi annuali operativi di esecuzione presentati dalle Comunità montane.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Al fine di procedere all'aggiornamento dei propri piani di sviluppo socio-economico, alla redazione dei relativi programmi annuali operativi ed alla loro gestione in esecuzione della presente legge, le Comunità montane sono autorizzate a concludere apposite convenzioni con il personale da esse già utilizzato o utilizzato dall'amministrazione provinciale di Matera a tutto il 31 dicembre 1996 nelle attività di assistenza tecnica finanziate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.

Art. 20.

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 maggio 1997

DINARDO

97R0454

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 44.

Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 60 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concede contributi in conto capitale a soggetti di natura pubblica o privata per favorire l'utilizzo del gas metano al servizio di unità immobiliari destinate ad utilizzo residenziale o assimilabile.

Art. 2.

Tipologia degli interventi ed entità dei contributi

1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti tipi di intervento:

a) realizzazione di impianto interno di distribuzione del gas;

b) realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione;

c) installazione di apparecchi per la produzione di acqua calda ad uso sanitario;

d) realizzazione di impianti di riscaldamento a gas relativi ad una singola unità abitativa;

e) installazione o trasformazione di impianti di riscaldamento centralizzati con potenzialità superiore ai 35 kw.

2. I contributi sono concessi, fino alla concorrenza della spesa sostenuta, per ogni intervento previsto al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), rispettivamente nella misura di lire 250.000, lire 350.000, lire 500.000, lire 1.000.000 e lire 1.500.000.

3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e ad eventuali ulteriori criteri approvati dalla Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di energia.

4. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei contributi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare convenzioni da stipulare con la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio valdostano per le modalità di attuazione degli incentivi di cui alla presente legge.

2. Nelle convenzioni dovranno essere fissate le procedure ed i tempi per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo.

3. I contributi sono erogati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia.

4. La struttura di cui al comma 3 può effettuare controlli atti a verificare la regolare esecuzione delle opere oggetto di finanziamento.

Art. 4.

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze autorizzate da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 5.961 milioni per il triennio 1996/1998, di cui lire 900 milioni per il 1996, grava sull'istituendo capitolo 33751 (Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite nel seguente modo:

- a) anno 1997: lire 2.418.400.000;
- b) anno 1998: lire 2.642.600.000.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1996 mediante utilizzo, per lire 900 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 33750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 (Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione);

b) per il 1997 mediante utilizzo:

1) per lire 200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 33750 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1996/1998 (anno 1997) (Contributi ai Comuni per il ripristino del manto stradale manomesso nello svolgimento dei lavori di metanizzazione);

2) per lire 2.218.400.000 di parte dello stanziamento iscritto al cap. 69300 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1996/1998 (anno 1997) (Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre);

c) per il 1998 mediante utilizzo, per lire 2.642.600.000, di parte dello stanziamento iscritto al cap. 69300 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1996/1998 (anno 1998) (Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre).

3. A decorrere dal 1997 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1996 e per il triennio 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per il 1996, anche in termini di cassa:

(*Omissis*).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1996

VIÉRIN

97R0598

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 45.

Autorizzazione di maggiore spesa per l'attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta) e sottoscrizione di quote del capitale sociale di Struttura Valle d'Aosta s.r.l.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 60 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Per l'attuazione delle linee di intervento di cui all'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale «Cogne» di Aosta) è autorizzata la maggiore spesa di lire 2.200 milioni.

Art. 2.

Sottoscrizione di quote

1. Al fine di sostenere l'attività svolta da Struttura Valle d'Aosta s.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 12 maggio 1994, n. 17, concernente integrazioni e modalità di attuazione della L.R. 4/1993, per l'attuazione delle linee di intervento di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, a conferire specifico mandato a Finaosta s.p.a. per la sottoscrizione di ulteriori quote del capitale sociale di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. fino all'importo massimo di lire 1.500 milioni.

2. La sottoscrizione è finalizzata alla costituzione di una riserva di liquidità che assicuri flessibilità finanziaria nelle operazioni di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive lire 3.700 milioni, graverà per lire 2.200 milioni sul capitolo 46965 (Spese per l'acquisto dei beni immobili concernenti l'area industriale Cogne di Aosta di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4) per gli interventi di cui all'art. 1 e per lire 1.500 milioni sul capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale) per la sottoscrizione di cui all'art. 2, del bilancio per l'anno in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli interventi previsti all'allegato n. 1 al bilancio per l'esercizio 1996, relativi a:

a) Industria ed energia - Gestione del patrimonio industriale regionale (B 2.1. - lire 3.000.000.000;

b) Industria ed energia - Iniziative per lo sviluppo energetico (B 2.4. - lire 700.000.000.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1996

VIÉRIN

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 46.

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Abrogazione della legge regionale 28 luglio 1987, n. 56.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 60 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione

1. Il Centro di ricerche per la viticoltura montana (CERVIM) assume la nuova denominazione Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM). Ad esso possono aderire enti ed organizzazioni nazionali ed esteri, sotto gli auspici dell'Office international de la vigne et du vin (OIV), che perseguono gli obiettivi indicati all'art. 2.

2. I locali e le attrezzature per la sede del CERVIM sono messi a disposizione dall'Amministrazione regionale a titolo di comodato, con la stipula di apposito contratto.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CERVIM provvede a presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali il proprio statuto.

Art. 2.

Obiettivi

1. Il CERVIM persegue l'obiettivo di salvaguardare e promuovere la viticoltura montana o in condizioni orografiche difficili, quali forti pendenze o terrazzamenti, minacciata dall'abbandono, proponendo le soluzioni per la protezione del territorio, per ridurre i costi di produzione e per valorizzare la qualità dei prodotti vitivinicoli scaturiti da ricerche scientifiche, attraverso esperienze collaudate e discusse in campo nazionale ed internazionale.

2. Rientrano negli scopi del CERVIM tutte le iniziative tecniche, scientifiche, culturali, di studio, valorizzazione, promozione, divulgazione e di studio e analisi dei mercati inerenti alla tipologia di viticoltura di cui al comma 1, compresa l'organizzazione di concorsi itineranti sui vini di montagna o in condizioni orografiche difficili.

3. Il CERVIM intrattiene rapporti con tutti gli organismi interessati operanti nel settore e collabora con gli organismi creati per la protezione della vite e del vino.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi del CERVIM:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato tecnico-scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.
Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti ed organizzazioni aderenti al CERVIM.

2. L'assemblea è presieduta e convocata dal presidente del CERVIM e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa:

a) nomina quattro componenti del consiglio di amministrazione e due componenti effettivi e due supplenti del collegio dei revisori dei conti;

b) nomina i venti componenti esperti nel settore della viticoltura di montagna, all'interno del comitato tecnico-scientifico;

c) approva lo statuto e le sue modificazioni;

d) approva il rendiconto e, entro il trenta giugno di ogni anno, il bilancio preventivo;

e) approva il programma di attività annuale del CERVIM.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere d) ed e), dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sei componenti, più il presidente. Il presidente e due componenti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. Quattro componenti sono nominati dall'assemblea, in rappresentanza degli enti ed organizzazioni aderenti al CERVIM.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed un rappresentante dell'OIV.

3. Il direttore del CERVIM svolge le funzioni di segretario.

4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati per la durata di tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

5. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un vice-presidente.

Art. 6.
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione gestisce sul piano amministrativo il CERVIM; in particolare:

a) nomina il direttore;

b) predispone il rendiconto e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

c) decide i mezzi per la realizzazione delle proposte contenute nel programma di attività annuale del CERVIM;

d) delibera sull'organigramma del personale, sulle locazioni e sugli impegni pluriennali;

e) predispone, in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico, le proposte di modificazione dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) decide in materia di concorsi itineranti sui vini di montagna e delle zone in forte pendenza.

Art. 7.
Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è di diritto presidente del CERVIM e ne ha la rappresentanza pro tempore. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, che deve essere riunito anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute.

2. In caso di necessità, comprovata oggettivamente, il presidente può prendere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla ratifica nella prima riunione successiva del consiglio di amministrazione.

3. In assenza del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono valide se non è presente almeno la metà dei componenti.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Art. 8.
Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato comitato, è composto da venti componenti esperti nel settore della viticoltura di montagna nominati dall'assemblea. Oltre ad essi, ne fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione.

2. Ai lavori del comitato tecnico-scientifico partecipano un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed un rappresentante dell'OIV.

3. Il comitato nomina un segretario e costituisce dei gruppi di lavoro.

4. Il mandato dei componenti del comitato dura tre anni, può essere rinnovato, ma è legato alla permanenza in carica del consiglio di amministrazione.

Art. 9.
Compiti del comitato

1. È compito del comitato predisporre, in accordo con il consiglio di amministrazione, il programma di attività annuale del CERVIM, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 10.
Funzionamento del comitato

1. Il presidente e il vice-presidente del comitato sono eletti tra i suoi componenti.

2. Il presidente, o altro componente del comitato da lui delegato, rappresenta il CERVIM a livello tecnico e scientifico presso gli organismi nazionali e internazionali.

3. Il comitato è convocato dal suo presidente, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

4. Se un componente del comitato non partecipa, senza un giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

5. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno; la data della convocazione deve essere fissata in modo da lasciare al consiglio di amministrazione il tempo per deliberare sul bilancio preventivo.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. L'amministrazione del CERVIM è controllata da un collegio dei revisori dei conti composto di tre componenti effettivi, di cui uno è il presidente, e due supplenti.

2. Il presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali. I restanti componenti effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea.

3. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano gli onorari stabiliti dal consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto.

Art. 12.

Direttore del CERVIM

1. Il direttore del CERVIM è nominato dal consiglio di amministrazione. Il direttore esegue le decisioni del consiglio di amministrazione, è responsabile della buona esecuzione del programma di attività e del personale del CERVIM e partecipa ai lavori del comitato.

Art. 13.

Proventi del CERVIM

1. Il CERVIM provvede alle proprie spese con i seguenti proventi:

a) contributo ordinario annuo ed eventuali contributi straordinari della Regione e degli altri enti ed organizzazioni italiani e stranieri aderenti al CERVIM;

b) eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e di enti ed organizzazioni italiani e stranieri non aderenti al CERVIM.

2. L'erogazione del contributo annuo da parte della Regione è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione da parte del CERVIM del rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente, ed alla verifica, da parte della struttura dirigenziale appositamente individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), circa la corrispondenza delle spese sostenute con i fini istituzionali del CERVIM.

Art. 14.

Spese di funzionamento

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita dal consiglio di amministrazione, in misura non superiore a quella prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Qualora essi non risiedano nel comune di Aosta, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.

2. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato sono rimborsate, in misura e con modalità analoghe a quelle dei dipendenti regionali, le spese vive sostenute per l'esecuzione di compiti specifici definiti dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente, che dovrà informarne il consiglio di amministrazione stesso nella prima seduta successiva.

Art. 15.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assemblea votata con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, decide sullo scioglimento dell'organo e sulla nomina del commissario che cura la gestione del CERVIM fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere costituito entro i sei mesi successivi alla nomina del commissario.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 28 luglio 1987, n. 56 (Istituzione del Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana (CERVIM)) è abrogata.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Tutti gli organi previsti dalla L.R. 56/1987, abrogata dall'art. 16, ed in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni sino alla costituzione dei nuovi organi, che deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Istituzione del comitato regionale di coordinamento della viticoltura

1. È istituito il comitato regionale di coordinamento della viticoltura, a cui competono le seguenti funzioni:

a) formulare proposte o richieste di interventi regionali nel settore vitivinicolo;

b) affrontare problemi di carattere generale inerenti la viticoltura;

c) studiare e proporre azioni sia tecniche, che organizzative o finanziarie atte a migliorare la viticoltura sotto i vari profili qualitativo, quantitativo ed economico.

2. Il comitato regionale di coordinamento della viticoltura è composto da:

a) sei componenti in rappresentanza delle cooperative vitivinicole;

b) sei componenti in rappresentanza delle associazioni comunali e comprensoriali;

c) un componente in rappresentanza dei produttori non aderenti alle associazioni di cui alla lettera b);

d) un componente in rappresentanza dell'Istituto agricolo regionale;

e) un componente in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel settore vitienologico non appartenenti alle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di viticoltura o loro rispettivo delegato;

g) un tecnico addetto al settore vitienologico delle strutture di cui alla lettera f).

3. Le spese di funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura sono a carico del bilancio regionale, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, e sono erogate previa verifica da parte della struttura dirigenziale appositamente individuata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1995, circa la corrispondenza delle spese sostenute con i fini istituzionali del comitato stesso.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato regionale di coordinamento della viticoltura provvede a presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali il proprio statuto.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, gravano sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998:

a) per lire 220.000.000 per l'anno 1996 e per lire 230.000.000 a partire dal 1997, per il contributo annuo di cui all'art. 13, sul capitolo 42440, che assume la seguente nuova denominazione: «Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)»;

b) per lire 20.000.000, a partire dal 1996, per le spese di cui all'art. 18, sul capitolo da istituirsi con la denominazione: «Spese per il funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con i seguenti interventi sul bilancio per l'anno 1996 e pluriennale 1996/1998:

a) utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 42440 (Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) di lire 160.000.000 per l'anno 1996, di lire 170.000.000 per l'anno 1997 e di lire 180.000.000 per l'anno 1998;

b) diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio assistenza tecnico-economico-sociale e sviluppo agricolo) di lire 60.000.000 per l'anno 1996, di lire 60.000.000 per l'anno 1997 e di lire 50.000.000 per l'anno 1998;

c) diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo 42780 (Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni e per attività promozionali) di lire 20.000.000 per l'anno 1996, di lire 20.000.000 per l'anno 1997 e di lire 20.000.000 per l'anno 1998.

Art. 20.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 42360 «Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio assistenza tecnico-economico-sociale e sviluppo agricolo»:

anno 1996 lire 60.000.000;

anno 1997 lire 60.000.000;

anno 1998 lire 50.000.000;

cap. 42780 «Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni e per attività promozionali»:

anno 1996 lire 20.000.000;

anno 1997 lire 20.000.000;

anno 1998 lire 20.000.000;

b) in aumento:

cap. 42440 «Contributo annuo per il funzionamento del centro di ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana (CERVIM)»:

anno 1996 lire 60.000.000;

anno 1997 lire 60.000.000;

anno 1998 lire 50.000.000;

cap. di nuova istituzione: «Spese per il funzionamento del comitato regionale di coordinamento della viticoltura»:

anno 1996 lire 20.000.000;

anno 1997 lire 20.000.000;

anno 1998 lire 20.000.000.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1996

VIERIN

97R0600

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 47.

Concessione di finanziamento al Comune di Aosta per la ristrutturazione dell'immobile destinato a dormitorio pubblico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 60 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concede al Comune di Aosta un finanziamento, per l'esercizio finanziario 1996, a copertura delle spese per la progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile da adibire a dormitorio pubblico, sito in via Stévenin n. 2, nonché per l'acquisto degli arredi e la sistemazione dell'area verde esterna, per un importo comunque non superiore a lire 1.000.000.000.

Art. 2.

Modalità di erogazione e di liquidazione

1. Il finanziamento è liquidato su presentazione di stati di avanzamento per quanto concerne i pagamenti parziali, mentre il saldo, nella misura non inferiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo, è erogato previa presentazione dei certificati di collaudo e di agibilità della struttura. I provvedimenti di liquidazione dei contributi sono adottati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza sociale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

Divieto di cumulo

1. Il contributo di cui alla presente legge non è cumulabile con altre provvidenze erogate dallo Stato e dall'Amministrazione regionale per interventi sulla struttura oggetto di contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000 si provvede:

a) mediante prelievo di lire 500.000.000 dal cap. 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato I al bilancio stesso, al punto D.4. (Interventi in materia di assistenza sociale);

b) mediante riduzione di lire 500.000.000 dal cap. 20510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1996

VIÉRIN

97R0601

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 34.

Modifica dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67: «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio da noleggio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 è sostituito dal seguente:

«4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del Dipartimento competente per materia, ritenuto idoneo all'incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 maggio 1997).

97R0491

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 35.

Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14: «Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna». Modifiche dell'art. 7 e disposizione finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 22 del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del primo comma dell'art. 7

1. Il primo comma dell'art. 7 è così sostituito:

«1. Gli oneri finanziari per l'attività della commissione gravano su apposito capitolo del bilancio regionale».

Art. 2.

Sostituzione del secondo comma dell'art. 7

1. Il secondo comma dell'art. 7 è così sostituito:

«2. Dal 1° gennaio 1997 per ogni giornata di seduta della commissione in seduta plenaria, dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell'art. 4, settimo comma della presente legge, e dell'ufficio di presidenza della commissione, è corrisposto un gettone di presenza di lire duecentomila alla presidente, di lire centocinquanta alla vice presidenti, di lire centomila alle altre componenti la commissione; in caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata, il gettone viene corrisposto una sola volta. L'erogazione annua dei gettoni non può superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio del Consiglio regionale. La misura del gettone di presenza è rideterminata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Alle componenti della commissione residenti in comune diverso da quello ove ha sede la commissione stessa, compete il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 3.

Modifica del comma 2-bis dell'art. 7

1. Al comma 2-bis dell'art. 7 l'espressione «di seconda qualifica» è abrogata.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1997, previsti in L. 50.000.000, si fa fronte con la seguente variazione di bilancio di previsione 1997, da apporarsi per analogo importo, competenze e cassa, agli stati di previsione della spesa di bilancio 1997:

Spesa in diminuzione:

cap. 120 - Spese servizi e provviste diverse: L. 50.000.000.

Spesa in aumento:

cap. 725 - Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità uomo-donna. (L.R. 23 febbraio 1987 n. 14): L. 50.000.000.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 maggio 1997).

97R0492

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 36.

I.R.P.E.T. (Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana). 1ª variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 22 del 26 maggio 1997)

(Omissis).

97R0493

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1997, n. 25.

Interventi della Regione a seguito dell'incendio alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale dell'11 aprile 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 21 del 28 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte partecipa alla realizzazione degli interventi alla Cappella della Sindone, al Duomo di Torino e all'ala ovest del Palazzo Reale resi necessari dall'incendio che si è sviluppato la sera dell'11 aprile 1997.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare somme per tutti gli interventi necessari al recupero e al restauro del complesso monumentale danneggiato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere iniziative e provvedimenti per armonizzare il proprio intervento con le iniziative analoghe assunte dal Governo e dalle altre Istituzioni interessate.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l'integrazione di pari importo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 e l'incremento dello stanziamento del capitolo 2705 dell'entrata.

3. Nello stato di previsione della spesa è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Interventi per il recupero e il restauro della Cappella della Sindone, del Duomo di Torino e dell'ala ovest del Palazzo Reale, danneggiati dall'incendio dell'11 aprile 1997» e con la dotazione di lire 10 miliardi in termini di competenza e di cassa.

4. Alla copertura degli oneri finanziari conseguenti l'emissione del prestito obbligazionario, valutati in 900 milioni si provvede in applicazione dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 12/1997.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 maggio 1997

GHIGO

97R0484

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1997, n. 26.

Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 21 del 28 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di scadenza di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

Art. 2.

(Rinvio dal Commissario del Governo).

Art. 3.

1. Al comma 11 dell'articolo 38 della legge regionale 59/1995, dopo le parole «legge 24 novembre 1981, n. 689» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle sanzioni previste all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per le quali è competente il comune cui spettano i relativi proventi».

Art. 4.

1. L'articolo 30 e i commi 7 e 9 dell'articolo 38 della legge regionale 59/1995 sono abrogati.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 maggio 1997

GHIGO

97R0485

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLÒ
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcanonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCII
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CAFTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 9 7 *

L. 3.000